BOZZA CONVENZIONE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N XXX DEL XX/XX/17

AGENTZIA FORESTAS

ATTO DI REGOLAMENTAZIONE DELL'USO E DELL'ACCESSO DI ALCUNE PORZIONI D'AREA UBICATE ALL'INTERNO DEL DEMANIO REGIONALE IN COMODATO D'USO, AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2016, N° 8, ALL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA (FORESTAS) NEI SITI DI PULA IN LOCALITA' PIXINAMANNA, DI SARROCH IN LOCALITA' MONTE NIEDDU - COMPLESSO FORESTALE GUTTURU MANNU, DI SINNAI IN LOCALITA' SA PIRA COMPLESSO FORESTALE SETTEFRATELLI, DA DESTINARE ALL'INSTALLAZIONE DI STAZIONI TERMOPLUVIOMETRICHE DELLA RETE UNICA REGIONALE DI MONITORAGGIO METEOROLOGICO E IDROPLUVIOMETRICO.

L'anno duemiladiciasette addì ____ del mese di _____, in Cagliari nella sede dell'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (Forestas) in Viale Merello n° 86 - Cagliari

TRA LE PARTI

- Regione Autonoma della Sardegna (di seguito denominata RAS) rappresentata dall' Ing. Gianluca Cocco, nato a Cagliari il 25/12/1967 , in qualità del Direttore del Servizio SASI dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna codice fiscale 02137340020, domiciliato per la carica rivestita presso la sede dell' Assessorato della Difesa dell'Ambiente in Cagliari nella via Roma n° 80, identificato con carta di identità n° xxxxxxxxxxxxx rilasciata in xxxxxxxxxxxxx il xxx.xxx.xxxx

- Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell'Ambiente della

BOZZA CONVENZIONE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N XXX DEL XX/XX/17

Sardegna (di seguito Forestas), rappresentata dal Dott. xxxxxx, nato a xxxxx (xxx) il xxxxxxxxx, il quale interviene non in proprio ma in nome e per conto dell' l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna, di seguito denominata FORESTAS, e domiciliato per gli atti relativi alla carica rivestita, presso la sede della suddetta Agenzia sita in Viale Merello, 86 - Cagliari - Codice Fiscale 03669190922. **=====**

PREMESSO

- che in data xx/xx/2017 con deliberazione n°xxx l'Amministratore Unico ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'uso e all'accesso delle seguenti porzioni d'aree:

1. area demaniale della superficie di m2 9 (3,00 m x 3,00 m) per l'installazione di stazioni termopluviometriche della Rete Unica Regionale di Monitoraggio Meteorologico e Idropluviometrico sita nella località Pixinamanna agro del Comune di Pula, distinto nel N.C.T. nel Foglio 42 mappale 48 parte, per una durata pari a quella di mantenimento in servizio delle stazioni di che trattasi, stimata in anni 10 rinnovabile tacitamente una sola volta
2. area demaniale della superficie di m2 9 (3,00 m x 3,00 m) per l'installazione di stazioni termopluviometriche della Rete Unica Regionale di Monitoraggio Meteorologico e Idropluviometrico sita nella località Sa Pira agro del Comune di Sinnai, distinto nel N.C.T. nel Foglio 34 mappale 3025 parte, per una durata pari a quella di mantenimento in servizio delle stazioni di che trattasi, stimata in anni 10 rinnovabile tacitamente una sola volta
3. area demaniale della superficie di m2 9 (3,00 m x 3,00 m) per l'installazione di stazioni termopluviometriche della Rete Unica Regionale di Monitoraggio Meteorologico e Idropluviometrico sita nella località Monte Nieddu

agro di Sarroch, distinto nel N.C.T. nel Foglio 24 mappale 68 parte, per una durata pari a quella di mantenimento in servizio delle stazioni di che trattasi di anni, stimata in anni 10 rinnovabile tacitamente una sola volta

- che nella succitata delibera il parere favorevole è stato subordinato all'acquisizione di tutte le autorizzazioni previste per legge, al ripristino e sistemazione dei luoghi circostanti, a cura e spese del richiedente. ----------

- che a seguito dell'emanazione della legge regionale 27 aprile 2017 n° 8, con riferimento specifico all'art. 16 " La Regione, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, succede nella titolarità del patrimonio del soppresso Ente foreste della Sardegna, come a esso pervenuto in base all'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 1999". Nelle more del completamento della procedura di cui ai commi 2 e 3, ovvero dell'individuazione dei beni immobili e del titolo giuridico sulla base del quale affidare all'Agenzia per i propri fini istituzionali, il patrimonio di cui al comma 1 è gestito a titolo di comodato d'uso dall'Agenzia.

- che a tutt'oggi non sono ancora concluse le procedure di cui al comma 3.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, mentre confermano, ratificano la precedente premessa narrativa, formante parte integrante e sostanziale del presente atto, concordi stipulano quanto segue: ----------

ART. 1

L'Agenzia Forestas, nelle more della definizione dei dispositivi amministrativi previsti al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 27 aprile 2017, n.8 , garantisce alla Regione Autonoma della Sardegna, nelle persone individuate ed autorizzate da essa, anche se non direttamente suoi dipendenti, nei limiti del diritto goduto, l' accesso e il transito per giungere i siti:

- località Pixinamanna agro del Comune di Pula, distinto nel N.C.T. nel Foglio 42 mappale 48 parte, nell'allegato **"A"** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. ----------

- località Sa Pira agro del Comune di Sinnai, distinto nel N.C.T. nel Foglio 34 mappale 3025 parte, nell'allegato **"A"** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. ----------

- località Monte Nieddu agro di Sarroch, distinto nel N.C.T. nel Foglio 24 mappale 68 parte nell'allegato **"A"** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. -

La Regione Autonoma della Sardegna è custode e responsabile dei siti sopra richiamati. Nulla sarà preteso all'Agenzia per eventuali danni arrecati agli impianti da terze persone.

ART. 2

Il presente atto ha effetti per anni 10 a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatto salvo gli effetti derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'art. 16 della L.R.8/2016.

Salva espressa disdetta da comunicarsi entro … giorni dalla scadenza, gli effetti dell'atto sono da intendersi tacitamente rinnovati. In ogni caso, l'Agenzia Forestas ha diritto di recesso motivato con preavviso di 180 (centottanta) giorni

ART. 5

A cura e spese della Regione Autonoma della Sardegna, al termine del periodo di efficacia dell'atto e salva la possibile concessione di sessanta giorni supplementari e funzionali allo scopo, l'area sarà restituita nello stato di fatto e diritto in cui si trova al momento in cui ha inizio il suo uso.

L'area dovrà pertanto essere rimessa in pristino, fatta eccezione per la recinzione.

ART. 6

L'uso ed il godimento delle aree oggetto del contratto è esclusivamente funzionale ai motivi e scopi per cui il diritto è attribuito.

Eventuali modifiche agli immobili, e specie ai tracciati, indicati in allegato, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Agenzia.

ART. 7

Nella costruzione delle opere e degli impianti, così come nell'esercizio delle attività della società fruitrice, non dovranno essere recati danno al patrimonio forestale, e l'Agenzia si riserva di impartire allo scopo direttive e prescrizioni per la equilibrata e compatibile gestione delle aree. ----------

ART. 8

Sono autorizzati ad accedere agli impianti per la manutenzione ordinaria e straordinaria fino ad un massimo di otto persone per singolo intervento i cui nomi verranno comunicati al Servizio Territoriale di Cagliari, almeno 10 gg prima degli interventi; le predette persone, che agiscono in nome e per conto della Regione Autonoma della Sardegna, potranno accedere agli impianti esibendo la suindicata richiesta. Gli stessi dovranno attenersi alle disposizioni impartite e agli orari d'accesso che verranno fissati dal Servizio stesso per definiti giorni della settimana. In caso di emergenza ovvero di allerta e ogniqualvolta si verificano situazioni critiche che necessitano di un intervento immediato, gli operatori sono autorizzati ad accedere con preavviso dato per le vie brevi alla sala operativa di protezione civile. ----------

ART. 9

Prima di iniziare i lavori per l'esecuzione delle opere, dovranno essere comunicati il nominativo effettivo e/o la ragione sociale della Ditta esecutrice dei lavori, che

avrà ogni onere e responsabilità relativa ai lavori stessi.

ART. 10

La risoluzione anticipata dell'atto potrà essere determinata dal grave inadempimento, determinato dalla violazione anche di una delle disposizioni del presente atto.

In caso di inadempimento, e prima della risoluzione, deve essere assegnato il termine di trenta giorni per adempiere.

ART. 11

Tutte le spese inerenti alla presente convenzione sono a carico della RAS.

ART. 12

Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili. --------

ART. 13

Il presente atto è stipulato in forma di scrittura privata con registrazione in caso d'uso, nella qual circostanza le spese saranno a carico della parte richiedente. Costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole ivi comprese quelle contenute negli atti richiamati, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

ART. 14

Il presente atto, sottoscritto dalle parti mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), se applicabile, è formata da n. 14 articoli e si compone di n. xx (xxxx)

pagine di carta semplice di scrittura informatizzata, comprende, per farne parte integrante ed essenziale.

Costituiscono invece parte integrante ed essenziale, pur se non materialmente allegate,

- l'allegato **"A"** (planimetrie dei tracciati),
- l'allegato **"B"** (delibera n° xx del xx/xx/2017 dell'Amministratore Unico dell'Agenzia Forestas.)

Il Legale Rappresentante dell'Agenzia Forestas:

dott. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Per il Servizio SVA

Dott. XXXXXXXXXXX